

STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
"COR MAGIS SIENA OdV (Organizzazione di Volontariato)"

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto dell'art. 36 e sgg. del Codice Civile l'Associazione denominata: "Cor Magis Siena", con sede in Strada di Peragna n.5/2 nel Comune di Siena. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Scopo)

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. Lo scopo si propone, in particolare, è quello di facilitare l'accoglienza, l'alloggio e l'integrazione di migranti nel territorio senese.

ART. 3 – (Azioni per perseguire lo scopo)

1. Per perseguire il suo scopo, ex art.2(2), l'Associazione intende:
 - a) reperire un alloggio a Siena che possa ospitare alcuni migranti (di regola tre persone);
 - b) stipulare un contratto di locazione con il proprietario dell'immobile individuato di durata non superiore ad anni due o comunque con facoltà riconosciuta in capo al conduttore di recedere anticipatamente da esso;
 - c) pagare il canone di locazione, le spese delle utenze e, eventualmente, quelle condominiali (o una parte di tali spese);
 - d) avvalersi della collaborazione di associazioni di volontariato già esistenti che svolgono attività di integrazione dei migranti, per reperire i migranti che siano in stato di bisogno e che siano idonei per l'integrazione;
 - e) svolgere quelle attività di integrazione dei migranti che si rendessero necessarie (ad esempio, pratiche burocratiche e di assistenza legale, sociale e sanitaria, ricerca di lavoro, corsi di formazione professionale, corsi di lingua italiana, e attività simili) in collaborazione e giovandosi dell'assistenza delle suddette associazioni e di altri enti pubblici o privati già esistenti, che dichiarino la propria disponibilità (eventualmente stipulando intese o accordi con essi). Ogni singolo socio della Cor Magis Siena OdV può, a titolo personale e discrezionale, offrire il proprio contributo nelle suddette attività di integrazione; ma non ne è in alcun modo obbligato.

ART. 4 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. C'è una sola categoria di soci: i soci ordinari, che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.
4. L'Associazione prevede l'intrasmissibilità della quota.

ART. 5 - (Quota sociale)

1. La quota di iscrizione iniziale all'Associazione è di euro 50 (cinquanta) e verrà corrisposta una tantum al momento di iscrizione. Essa è destinata a costituire una riserva di capitale non disponibile, per far fronte a spese straordinarie (ad esempio, il deposito cauzionale per l'appartamento).

2. La quota sociale sarà di euro 25,00 (venticinque) mensili per ciascun socio. Ma i soci che costituiscono una famiglia (coppie di coniugi o conviventi, fratelli) possono optare per una quota familiare unica di euro 30,00 (trenta) mensili. Tale quota è destinata a coprire il pagamento del canone di locazione per l'alloggio di cui all'art.3 del presente Statuto; e decorrerà soltanto dal momento della stipula del contratto di locazione.

3. La quota sociale, di cui al precedente paragrafo 2, dovrà essere versata in un conto corrente bancario che verrà aperto in nome e per conto dell'Associazione. Il socio dovrà versare la quota sociale, tramite bonifico periodico, con cadenza mensile o trimestrale o semestrale.

4. La quota sociale potrà essere diminuita, con delibera dell'Assemblea, se il numero dei soci aumenterà rispetto a quello iniziale di iscrizione.

ART. 6 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 7 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'Associazione soltanto per giusta causa, ai sensi della legge.

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

3. L'esclusione ed il recesso sono deliberati dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

4. Il socio, recedente o escluso, non ha diritto al rimborso delle quote mensili pagate fino al momento della delibera dell'Assemblea. Ma non è tenuto a pagare le quote successive relative all'anno in corso.

ART. 8 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono:

a) Assemblea dei soci,

b) Consiglio direttivo,

c) Presidente,

2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 9 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

3. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare (anche mediante e-mail) almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

4. L'Assemblea straordinaria è convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

ART. 10 - (Compiti dell'Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria deve:

a) approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;

b) fissare l'importo della quota sociale annuale;

c) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;

d) approvare l'eventuale regolamento interno;

e) deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione o recesso dei soci;

- f) eleggere il Consiglio Direttivo;
- g) deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 11 - (Validità dell' Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci iscritti e che sono in regola con il versamento della quota sociale; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.
2. Sono ammesse non più di tre deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

ART.12 – (Compiti dell' Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria approva:
 - a) ogni modifica allo statuto;
 - b) l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione;
 - c) l'eventuale prosecuzione della durata dell'Associazione oltre il termine di scadenza;
 - d) le delibere sul recesso o l'esclusione di un socio

ART.13 – (Validità dell'Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di 3/4 dei soci iscritti e che sono in regola con il versamento della quota sociale.
2. Sono ammesse non più di tre deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria vengono prese a maggioranza dei soci presenti

ART. 14 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni delle assemblee sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia, a sue spese.

ART. 15 - (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da numero di sette membri eletti dall'assemblea ordinaria tra i propri componenti.
2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio direttivo elegge il Presidente dell'Associazione.
4. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
5. Il Consiglio direttivo dura in carica per due anni, corrispondenti ai due anni di durata dell'Associazione.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e le assemblee; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 15 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) contributi di privati;
 - c) eredità, donazioni e legati;
 - d) altre entrate compatibili con la normativa in materia
2. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione, dopo l'accantonamento della riserva ex art.5, par.1, esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 17 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 18 – (Durata dell'Associazione)

L'Associazione avrà la durata di due anni, a partire dal momento della sua costituzione, e pertanto fino al giorno 30 settembre 2021. Allo scadere del predetto termine, essa si scioglierà automaticamente. In ogni caso, è fatta salva la facoltà dei soci di deliberare l'eventuale prosecuzione oltre il termine di scadenza per un periodo da determinarsi.¹

ART. 19 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'Associazione si scioglie per decorso del termine, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria di scioglimento anticipato e per insufficienza dell'attivo
2. L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento anticipato o al momento di scadenza dell'Associazione, ad altro ente che svolga un'analogha attività istituzionale.

ART. 20 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

¹ In data 18 settembre 2021 l'Assemblea ha deciso di prorogare l'associazione fino al 30 settembre 2023.